



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI GENOVA



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI CHIAVARI

PROTOCOLLO

SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Versione 1

5 maggio 2014

Il Tribunale di Genova, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Genova e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Chiavari:

Premesso:

- che presso il Tribunale di Genova è già operativo il processo civile telematico in forza di autorizzazioni rilasciate dal Ministero ai sensi dell'art. 62 comma 1° DM 17.7.2008<sup>1</sup> e del successivo art. 35 comma 1° DM 21.2.2011 nr. 44<sup>2</sup>, le quali hanno attribuito valore legale alle trasmissioni di documenti informatici effettuate da e verso il Tribunale di Genova;

- che a seguito del DM nr. 209/2012 modificativo ed integrativo del DM nr. 44/2011 non è più necessario il decreto dirigenziale per dare valore legale al deposito, tramite "consolle", dei provvedimenti del magistrato firmati digitalmente;

- che il 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio il deposito telematico delle richieste di decreto ingiuntivo nonché degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite<sup>3</sup>

- che conseguentemente da tale data, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dovranno essere obbligatoriamente depositati in modalità telematica gli atti processuali e i documenti "da parte dei difensori delle parti

<sup>1</sup> Decreto 24 novembre 2008 relativo ai procedimenti d'ingiunzione valido anche per i decreti ingiuntivi nell'ambito del processo del lavoro come precisato con nota del 15.12.2010 Procotollo DOG07 .17.12.2010.0032805.U; Decreto 20 novembre 2009 (Procotollo DOG07 .20.11.2009.0033297.U) relativo alle esecuzioni immobiliari; Decreto 17 dicembre 2010 (Procotollo DOG07 .17.12.2010.0049979.U) relativo all'invio, la ricezione e lo scambio di atti processuali quali le memorie, le comparse conclusionali e le note di replica nell'ambito del Contenzioso civile;

<sup>2</sup> Decreto 3 giugno 2013 (Procotollo DOG07 .06.06.2013.0010864.U) relativo ai procedimenti della Fallimentare e Prefallimentare

<sup>3</sup> Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile sarà obbligatorio il deposito degli atti successivi all'atto con cui inizia l'esecuzione. Nelle procedure sarà obbligatorio esclusivamente il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

precedentemente costituite”, ex art. 16 bis del Decreto Legge nr.179/2012, convertito in Legge nr. 221/2012 e successive modificazioni;

- che, quindi, da tale data dovranno essere obbligatoriamente depositati in modalità telematica anche i seguenti atti:

- Memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c.;
- Foglio di precisazione delle conclusioni;
- Comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 e 281 quinquies c..c.;
- Memorie conclusionali ex art. 12 D. Lgs. 5/2003;
- Memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 127 c.p.c.;
- Istanza per la correzione dell’errore materiale ex art. 288 c.p.c.;
- note spese;
- Memorie autorizzate nell’ambito della volontaria giurisdizione;
- Memorie, istanze, rendiconti e relazioni diretti al giudice tutelare.

- che, invece, allo stato, in mancanza di apposito Decreto autorizzativo da parte della DGSIA, non sono depositabili gli atti introduttivi quali ricorsi, atti di citazione e la comparsa di costituzione e risposta;

- che l’avvenuta introduzione, nel Tribunale di Genova, delle comunicazioni telematiche degli atti del giudice ha evidenziato sia le potenzialità del nuovo mezzo tecnologico, sia l’incidenza dello stesso sull’organizzazione degli uffici e sul modus operandi del singolo operatore di giustizia;

- che l'impatto della trasmissione telematica degli atti di parte determinerà ulteriori e più complesse modifiche nella gestione del processo sia a livello di ufficio che a livello individuale;

Tanto premesso:

- rilevata la necessità di intraprendere un tempestivo "percorso comune" di preparazione a tale importante evento;

- osservato che tale percorso implica :

- una adeguata preparazione e formazione comuni tra tutti gli operatori del processo (magistrati, avvocati, funzionari e operatori delle cancellerie) in ordine alle regole tecniche e agli strumenti informatici per l'utilizzo del PCT, per la gestione dei registri, per la redazione e il deposito degli atti e dei provvedimenti, con lo scopo di coinvolgere tutti gli attori del processo secondo un principio di gradualità e condivisione collettiva delle conoscenze e degli obiettivi;

- una fase in cui si incentivi l'utilizzo del PCT prima della sua obbligatorietà e si tenga conto della necessaria coabitazione, per un periodo non breve, di forme cartacee e telematiche e del necessario progressivo adeguamento delle modalità di lavoro agli adempimenti dettati dalle regole tecniche dei D.M. 44/2011 e 48/2013 e successive modifiche e integrazioni;

- ritenuto che costituisce obiettivo di tale fase

- permettere a tutti gli operatori del processo di acquisire adeguate capacità in ordine alla gestione telematica degli atti, più complessa della tradizionale gestione cartacea;

- gestire la necessaria coabitazione tra dimensione "cartacea" e dimensione "digitale" degli atti processuali nella prospettiva di una progressiva "diminuzione" del peso del tradizionale fascicolo cartaceo, non del tutto eliminabile fino a quando

non saranno disponibili apparati idonei ad emulare efficacemente l'odierno metodo di consultazione del cartaceo.

- diffondere regole e prassi condivise tra gli attori del processo chiamati a gestire un sistema che tende a divenire solo "telematico";
- analizzare e definire le prospettive di una auspicabile e conseguente semplificazione e schematizzazione degli atti difensivi e, di conseguenza, dei provvedimenti del giudice.

Verificata l'opportunità di redigere un comune protocollo che indirizzi tutti gli attori del processo nel percorso sopra delineato

### SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

#### 1. ART. 1.

Oggetto del presente protocollo è la definizione di regole organizzative per l'adeguamento delle modalità di lavoro agli adempimenti dettati dalle regole tecniche dei D.M. nr.44/2011 e nr. 48/2013, e successive modifiche e integrazioni.

#### 2. ART. 2.

I Giudici del Tribunale di Genova, già prima dell'obbligatorietà, si attiveranno per:

- utilizzare il redattore degli atti, la firma digitale ed i depositi telematici per la elaborazione di tutti i provvedimenti decisori e, per quanto possibile, dei verbali di udienza;
- confermare l'impegno a riconoscere una corsia preferenziale per decreti telematici.

### 3. ART. 3.

Gli Avvocati, già prima dell'obbligatorietà, si attiveranno per:

- ricorrere il più possibile agli strumenti informatici per la redazione degli atti di parte e per il deposito di documenti in versione digitale;
- ricorrere il più possibile agli strumenti informatici per la consultazione a distanza dei fascicoli e degli atti senza necessità di accedere agli uffici ed impegnare le cancellerie;
- trasmettere mediante il PCT le conclusioni rese all'apposita udienza, in modo da consentirne l'utilizzazione nell'epigrafe della sentenza;
- depositare, presso le cancellerie, una "copia di cortesia" degli atti di parte, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

### 4. ART. 4.

Sarà compito del personale amministrativo:

- accettare telematicamente gli atti di parte pervenuti entro la giornata. Per gli atti depositati dopo le ore 13.00 tale acquisizione sarà assicurata, compatibilmente con le incombenze del servizio, nella stessa giornata e comunque entro il giorno successivo alla ricezione telematica;
- acquisire la "copia di cortesia" depositata dagli avvocati ai sensi del citato art. 6;
- stampare la "copia di cortesia" dei provvedimenti e dei verbali sottoscritti dai giudici con firma digitale.
- provvedere, a richiesta del giudice, negli altri casi in cui appaia necessario, a stampare su supporto cartaceo gli atti processuali.

### 5. ART. 5

Gli atti trasmessi in via telematica si intendono depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia (RdAC), ai sensi dell'art 16 bis, comma 7° del Decreto legislativo 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012. Tali atti potranno pervenire fino alle ore 14.00 del giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice, in conformità con l'art. 13 d.m. 44/2011. Gli atti pervenuti dopo le ore 14 si intendono depositati il giorno successivo.

#### 6. ART. 6.

E' introdotta una regola di cortesia, con carattere transitorio, **allo stato fino al 15 ottobre 2014**, per il deposito, da parte degli Avvocati di una copia cartacea di cortesia in un unico esemplare, dei soli atti difensivi (non dei relativi allegati) da loro depositati in via telematica.

Tale "copia di cortesia" dovrà essere costituita da una fotocopia/stampa corrispondente all'originale inviato telematicamente.

Il deposito di tale "copia di cortesia" non è vincolato al rispetto dei termini processuali ma dovrà essere eseguito in tempo utile per l'udienza o per la sua lettura, da parte del giudice, per l'espletamento dei successivi incombenzi processuali.

Quanto alle memorie ex art. 183 sesto comma cpc. e alle memorie conclusionali il deposito potrà essere unico e contestuale dopo la scadenza dell'ultimo termine.


**Con l'invio telematico degli atti gli avvocati non dovranno più depositare le copie-scambio per le controparti.**

7. ART. 7.

Fino all'avvio dell'obbligatorietà del PCT, il deposito, da parte degli avvocati, degli atti predisposti nelle tradizionali forme cartacee, rimangono immutate le regole processuali relative a:

- a) orario di deposito delle difese nelle cancellerie entro l'orario di apertura pubblicato sul sito web del Tribunale;
- b) deposito delle "copie scambio" in numero pari a quello delle parti costituite, salvo inoltrare secondo Legge nr. 53/1994.

Resta quindi fermo l'obbligo dei difensori che non hanno proceduto all'inoltro telematico dei loro atti difensivi, di depositare copia velina dei medesimi per il fascicolo d'ufficio, nonché copie-scambio per le controparti, salvo per tale ultimo adempimento, la facoltà di scambio delle difese nelle forme di cui alla L. 53 del 1994, D.M. n°48/2013 e successive modifiche ed integrazioni.



8. ART. 8.

La fase di incentivazione che avrà inizio dal 19 maggio 2014 riguarda gli atti che diverranno obbligatori dal 30 giugno 2014.

9. ART. 9.

Fanno parte del presente protocollo, cui vengono allegati, per formarne parte integrante, i seguenti vademecum, contenenti informazioni di dettaglio e regole organizzative:

- a) sezione 1: redazione degli atti processuali
- b) sezione 2: trasmissione e deposito degli atti telematici



- c) sezione 3: comunicazioni telematiche di cancelleria
- d) sezione 4: rilascio copie ed accesso alle cancellerie
- e) sezione 5: regole specifiche per i decreti ingiuntivi telematici

I contraenti del presente protocollo si impegnano a verificare l'attuazione del protocollo e ad aggiornare gli allegati vademecum in base alle evoluzioni tecniche e normative del PCT, dandone comunicazione a tutti gli operatori del processo.

Si impegnano, altresì, a concertare adeguate iniziative di aggiornamento e formazione professionale per la capillare diffusione del processo telematico; ad integrare ed implementare il presente protocollo con ulteriori separati vademecum per il PCT relativi ad altri settori a partire dalle materie delle tutele e delle procedure esecutive immobiliari; pervenire alla redazione di atti difensivi di parte e di provvedimenti giudiziari organizzati e strutturati in modo tale da tener conto dei limiti e delle difficoltà di lettura con strumenti digitali per una più agevole e pronta fruizione visiva e migliore memorizzazione degli atti stessi.

10. ART. 10.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e degli Avvocati di Chiavari si impegnano a divulgare presso tutti i CDO nazionali il presente protocollo sul PCT, al fine di agevolarne la conoscenza anche da parte degli avvocati di altri fori che opereranno presso il Tribunale di Genova.

Tribunale di Genova

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE  
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova



Il Presidente

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari

Ordine Avvocati di Chiavari  
